

Direzione: INCLUSIONE SOCIALE

Area: DISABILITA' E INVECCHIAMENTO ATTIVO

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G12245 del 25/09/2025

Proposta n. 32080 del 09/09/2025

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

DGR 243/2025. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B del D. Lgs. 36/2023 all' Azienda di Servizi alla Persona "Istituto Romano di San Michele" di un servizio per la realizzazione della 2 ^ "Giornata del Caregiver familiare", di cui all'art. 11 della l.r. 5/2024. Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa n. 49097/2025, per euro 50.000,00, sul capitolo U0000H41752 in favore dell'Azienda di Servizi alla Persona "Istituto Romano di San Michele" (cod. cred. 209054) e impegno di spesa, per euro 35,00, sul capitolo U0000T19427, esercizio finanziario 2025, in favore di ANAC (cod. cred. 159683). Approvazione dello schema di contratto. CIG B3335E2130

Proponente:

Estensore	ORLANDI MARIA CRISTINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	VIEL FULVIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. VIEL	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	O. GUGLIELMINO	_____firma digitale_____
Firma di Concerto		

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Direzione Regionale Ragioneria Generale	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 32080 del 09/09/2025

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	U0000H41752	2025		50.000,00	12.02 1.03.02.02.005
----	---	-------------	------	--	-----------	----------------------

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

1.01.04.99

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE A.S.P.

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: BOLLINATURA - 49097/2025

2)	I	U0000T19427	2025		35,00	01.01 1.04.01.01.010
----	---	-------------	------	--	-------	----------------------

Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

1.01.04.99

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

3)	Q	U0000H41752	2025/49097		-50.000,00	12.02 1.03.02.02.000
----	---	-------------	------------	--	------------	----------------------

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

1.01.04.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

REGIONE LAZIO

Proposta n. 32080 del 09/09/2025

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: DGR 243/2025. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B del D. Lgs. 36/2023 all' Azienda di Servizi alla Persona "Istituto Romano di San Michele" di un servizio per la realizzazione della 2 ^ "Giornata del Caregiver familiare", di cui all'art. 11 della l.r. 5/2024. Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa n. 49097/2025, per euro 50.000,00, sul capitolo U0000H41752 in favore dell'Azienda di Servizi alla Persona "Istituto Romano di San Michele" (cod. cred. 209054) e impegno di spesa, per euro 35,00, sul capitolo U0000T19427, esercizio finanziario 2025, in favore di ANAC (cod. cred. 159683). Approvazione dello schema di contratto. CIG B3335E2130

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
Aggr.		DGR 243/2025. Approvazione dello Schema di Contratto di Servizio tra la Regione Lazio e l'Azienda di Servizi alla Persona "Istituto Romano di San Michele", per la realizzazione della 2 ^ "Giornata del Caregiver familiare", di cui all'art. 11 della l.r. 5/2024. Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa n. 49097/2025, per euro 50.000,00, sul capitolo di spesa U0000H41752, esercizio finanziario 2025.	12/02	1.03.02.02.005	H41752
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2025	50.000,00		Dicembre	50.000,00	
			Totale	50.000,00	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
Aggr.		DGR 243/2025. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B del D. Lgs. 36/2023 all' Azienda di Servizi alla Persona "Istituto Romano di San Michele" di un servizio per la realizzazione della 2 ^ "Giornata del Caregiver familiare", di cui all'art. 11 della l.r. 5/2024. Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa n. 49097/2025, per euro 50.000,00, sul capitolo U0000H41752 in favore dell'Azienda di Servizi alla Persona "Istituto Romano di San Michele" (cod. cred. 209054) e impegno di spesa, per euro 35,00, sul capitolo U0000T19427, esercizio finanziario 2025, in favore di ANAC (cod. cred. 159683). Approvazione dello schema ...	01/01	1.04.01.01.010	T19427
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2025	35,00		Dicembre	35,00	
			Totale	35,00	

Oggetto: DGR 243/2025. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B del D. Lgs. 36/2023 all' Azienda di Servizi alla Persona "Istituto Romano di San Michele" di un servizio per la realizzazione della 2 ^ "Giornata del Caregiver familiare", di cui all'art. 11 della l.r. 5/2024. Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa n. 49097/2025, per euro 50.000,00, sul capitolo U0000H41752 in favore dell'Azienda di Servizi alla Persona "Istituto Romano di San Michele" (cod. cred. 209054) e impegno di spesa, per euro 35,00, sul capitolo U0000T19427, esercizio finanziario 2025, in favore di ANAC (cod. cred. 159683). Approvazione dello schema di contratto.

CIG B3335E2130

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell'Area Disabilità e Invecchiamento attivo;

VISTI

lo Statuto della Regione;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e s.m.i.;

la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

la legge 30 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", in particolare, l'art.1 commi 254 e 255;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", in particolare, l'articolo 1, comma 210;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328" e, in particolare, gli articoli 2 e 21;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 10;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i.;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i.;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” e s.m.i.;

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” e s.m.i.;

la legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”;

la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025”;

la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

l’art 30, comma 2 del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB)” e s.m.i.;

il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 “Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” e s.m.i.;

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 “Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato” e s.m.i.;

il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio del 23 luglio 2025, n. 5;

la deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2021, n. 341 "Approvazione delle "Linee guida regionali per il riconoscimento del "caregiver familiare", la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno";

la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 555 "Linee guida in materia di definizione degli accordi di cui all'articolo 1 della l.r. 2/2019 tra i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l.r. 11/2016 e le Aziende di servizi alla persona per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1, comma 3 della l.r. 2/2019";

la deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2023, n. 658 "DPCM 3 ottobre 2022 Approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2022- 2024", come successivamente rettificata dalla DGR 622/2024;

la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2024, n. 751 "L.R. 5/2024, art. 3 comma 6. Definizione delle Linee guida per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare";

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

la deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2025, n. 285 "L.r. 5/2024, art. 6 comma 3. Programmazione delle risorse, annualità 2024, per gli interventi di sostegno al caregiver familiare formalmente riconosciuto. Modifica ed integrazione della DGR 751/2024";

la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2025, n. 711 "Decreto 8 gennaio 2025. Programmazione degli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. Modifica DGR 285/2025 e aggiornamento del modello unico regionale della "Scheda di monitoraggio distrettuale";

VISTI

la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2024, n. 1044, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Inclusione Sociale" all'Avv. Ornella Guglielmino;

l'atto di organizzazione del 15 aprile 2025, n. G04755 recante "Riorganizzazione della Direzione regionale Inclusione sociale. Modifica all'Atto di Organizzazione n.G01483 del 14.02.2024 e s.m.i.", con cui, è stato ridefinito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Inclusione sociale, con decorrenza dal 15 luglio 2025;

l'atto di organizzazione 11 luglio 202, n. G08985 con il quale è stato conferito al dott. Fulvio Viel l'incarico ad *interim* di dirigente dell'Area "Disabilità e Invecchiamento attivo" della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale, con decorrenza 15 luglio 2025;

RICHIAMATI, in particolare:

l'art. 11, della l.r. 5/2024 che al:

comma 1, prevede la promozione di iniziative di sensibilizzazione e informazione per diffondere una maggiore consapevolezza sul ruolo del caregiver familiare, nonché di orientamento in ordine ai servizi ed alle iniziative, pubbliche e private, promosse in suo sostegno;

comma 2, istituisce, per le finalità di cui al suindicato comma, la "Giornata del Caregiver familiare" quale occasione periodica di confronto e condivisione, tra i diversi soggetti istituzionali, gli organismi di rappresentanza dei caregiver e delle persone con disabilità, gli enti del Terzo Settore, le parti sociali e le associazioni datoriali, per la definizione di politiche regionali di supporto attivo al caregiver familiare, di conciliazione dei tempi di vita personale e di cura;

l'art. 14 che, nell'ambito dello stanziamento annuale del "Fondo regionale per il sostegno al caregiver familiare" di euro 5.000.000,00 per il triennio 2024 – 2026, destina una quota, fino a un massimo di euro 50.000,00 (annuali), per gli interventi di cui all'articolo 11 concernenti l'istituzione della "Giornata del Caregiver familiare";

CONSIDERATO che

la Regione Lazio, con la succitata l.r. 5/2024, ha adottato una disciplina organica sul caregiver familiare, riconoscendo sia la centralità del ruolo nel sistema integrato dei servizi che il valore sociale, per l'intera comunità, dell'attività di cura non professionale prestata;

l'attuazione della legge si inserisce in un contesto di:

- aumentata sensibilità e attenzione pubblica per la condizione del caregiver familiare e per la correlata necessità di programmare un'offerta territoriale prossima ai bisogni multidimensionali e alle aspettative dello stesso;
- impegno a rafforzare il processo di integrazione tra la responsabilità di presa in carico del sistema integrato della persona con disabilità o non autosufficiente e il "welfare familiare", funzionale a sostenere, da un lato, la qualità di vita della persona di cui il caregiver si prende cura e, dall'altro, a favorire condizioni di pari opportunità ed inclusione sociale per lo stesso caregiver familiare;

nella 1^ "Giornata del Caregiver familiare", svoltasi a Roma ad ottobre 2024, è stato sottolineato che l'evento, organizzato in continuità, costituisca una importante occasione di confronto per i caregiver familiari con le istituzioni sui temi e sulle criticità legate al riconoscimento del loro "status", nonché di condivisione delle politiche di sostegno da promuovere per creare un sistema strutturato di risposte ai bisogni e di tutele dei diritti soggettivi dei caregiver familiari;

DATO ATTO

dell'importanza riconosciuta, nell'ambito del sistema integrato regionale, alle Aziende di servizi alla persona (di seguito ASP) dalla l.r. 2/2019, nonché delle funzioni specifiche loro attribuite nel quadro dell'offerta integrata territoriale di servizi socio sanitari e socio assistenziali in favore delle persone in condizione di fragilità;

che, anche per tale ragione, per l'organizzazione della 1^ "Giornata del Caregiver familiare", ci si è avvalsi della collaborazione operativa dell'ASP "Fondazione Niccolò Piccolomini per l'Accademia d'arte drammatica" che ha ospitato l'evento presso Villa Piccolomini;

PRESO ATTO della comunicazione dell'Assessorato ai Servizi Sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona, acquisita agli atti della Direzione regionale Inclusione Sociale con prot. n. 508156/2025, con la quale si:

rappresentava, alla luce del particolare apprezzamento ricevuto per le modalità di realizzazione della 1^ "Giornata del Caregiver familiare", l'intenzione di ripetere, anche in occasione del secondo appuntamento annuale, l'esperienza organizzativa con le ASP;

dava atto, come condiviso in sede di Consulta delle ASP svoltasi il 29 aprile 2025, della disponibilità dell'ASP "Istituto Romano di San Michele" ad organizzare e ospitare la 2^ "Giornata del Caregiver familiare", prevista per il prossimo 11 ottobre, presso la sua sede istituzionale sita in Roma, Piazzale Antonio Tosti, 4 in possesso dei requisiti necessari per la natura dell'evento anche dal punto di vista logistico, di accessibilità e degli spazi da dedicare all'ospitalità;

chiedeva ai competenti uffici della suindicata Direzione regionale di attivare i conseguenti adempimenti amministrativi necessari;

RICHIAMATI nello specifico:

la DGR n.863/2024, con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione dell'ASP "I.R.ASP – Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona" nell'ASP "Istituto Romano di San Michele", aventi entrambe sede in Roma Capitale ed è stato approvato il relativo Statuto ai sensi della l.r. 2/2019, e dell'articolo 15 bis, del R.R. 17/2019;

lo Statuto dell'ASP "Istituto Romano di San Michele", i cui obiettivi sono conformi agli indirizzi programmatici indicati nel Piano Sociale Regionale e alle politiche di intervento, di cui alla L.R. 11/2016 e s.m.i.;

l'art. 4 dello Statuto che, tra l'altro, prevede la promozione e partecipazione dell'ASP a programmi di sperimentazione ed innovazione, coerentemente con le proprie finalità, negli ambiti socio educativi, socio sanitari e socio assistenziali, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale o a rischio di esclusione sociale;

DATO ATTO che, per quanto sopra, ai fini della definizione dei contenuti tecnici e degli aspetti organizzativi/funzionali della collaborazione per la realizzazione dell'evento regionale della 2^ "Giornata del Caregiver familiare", regolata con apposito contratto, la Regione Lazio, con nota prot. n. 652934/2025, ha:

chiesto l'invio di una articolata proposta di offerta e del relativo preventivo dei costi per l'evento sopraindicato, con una partecipazione stimata di circa 500 persone, conforme alle indicazioni operative regionali fornite per quanto attiene a:

- la disponibilità degli spazi interni\esterni,
- la presenza di servizi igienici dedicati alle persone con disabilità motoria,
- le attività da considerare comprese nel servizio di supporto organizzativo, logistico e gestionale necessario alla realizzazione dell'evento regionale;

- il servizio catering (light lunch) e i punti ristoro;

rappresentato la possibilità di ricorrere ad eventuali sponsorizzazioni, tecniche e finanziarie, individuate dall'ASP e previamente autorizzate dalla Regione, nel rispetto dei criteri generali previsti dal R.R. 10/2017, applicati in analogia;

sottolineato la necessità dello stretto raccordo, nello svolgimento delle diverse attività ricomprese nel servizio di supporto logistico, organizzativo e gestionale per la realizzazione dell'evento di che trattasi, con la Direzione regionale Inclusione Sociale e con l'Assessorato che, per talune attività specifiche, si raccorderanno anche con le altre strutture regionali competenti (Comunicazione Istituzionale, Cerimoniale, ecc.);

DATO ATTO che

l'ASP, con nota di riscontro prot. n.6158/2025, ha fornito il dettaglio dei servizi e delle attività per la realizzazione della 2^a "Giornata del Caregiver familiare", e stimato il relativo costo in euro 61.000,00 (IVA esclusa);

con successiva nota regionale, prot. n.813049/2025, per rendere la proposta di offerta dell'ASP in linea con le indicazioni operative regionali, si precisano alcuni aspetti in merito ai servizi/attività contemplati nella proposta di cui sopra e alla correlata spesa ammissibile a contributo regionale che, per disposizione di legge (art. 14 l.r. 5/2024), è di importo massimo di euro 50.000,00;

la nota dell'ASP, acquisita agli atti regionali con prot.n.877239/205, conferma che i costi organizzativi della 2^a "Giornata del Caregiver familiare", eccedenti lo stanziamento di euro 50.000,00, verranno assunti dalla stessa ASP nello spirito di massima collaborazione e trasparenza;

l'offerta di servizi proposta è valutata congrua, sostenibile e pienamente realizzabile in conformità alle finalità proprie dell'evento regionale di cui all'art.11 della l.r. 5/2024;

VISTI

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i, in particolare, l' art. 50, comma 1, lett. b), il quale stabilisce che, per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

l'art. 25 del succitato decreto, ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici secondo le regole tecniche di cui al successivo articolo 26 dello stesso;

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in particolare, l'art. 1, commi 65 e 67;

la legge regionale 10 agosto 2016 n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” s.m.i., in particolare, l’art. 3, comma 4-bis, come modificato dall’art. 6, comma 4, lett. a) della l.r. n. 13/2018;

la delibera ANAC 30 dicembre 2024, n. 598 “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2025”;

RICHIAMATA la DGR n. 243/2025 di finalizzazione delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi di rilevanza sociale che, tra l’altro, ha destinato l’importo di euro 50.000,00 (prenotazione di impegno di spesa n.49097/2025), afferente al “Fondo regionale per il sostegno al caregiver familiare”, sul capitolo U000H41752, esercizio finanziario 2025, per la “Giornata del Caregiver familiare”;

DATO ATTO che la spesa per gli interventi di natura socio assistenziale di competenza dell’Assessorato Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona, trova collocazione nel bilancio, per l’esercizio finanziario 2025, nell’ambito della Missione 12, denominata “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” articolata, a sua volta, in più programmi;

DATO ATTO che

il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è acquisire il servizio di organizzazione, supporto e gestione per la realizzazione dell’evento regionale della 2^ “Giornata del Caregiver familiare” dell’11 ottobre 2025;

l’oggetto del contratto è l’esecuzione, per conto dell’Amministrazione regionale, di tutte le attività ricomprese nel suindicato servizio, come descritte nel contratto stesso regolante la collaborazione operativa tra le Parti;

il contratto avrà durata, a decorrere dalla sua stipulazione, fino al termine fissato del 15 novembre 2025;

PRESO ATTO che, ai sensi della legge 136/2010, all’affidamento di che trattasi è attribuito il CIG B3335E2130;

RITENUTO quindi di:

affidare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B del D. Lgs. 36/2023, il servizio per la realizzazione della 2^ “Giornata del Caregiver familiare” di cui all’art. 11 della l.r. 5/2024, comprensivo di tutte le attività di supporto organizzativo, logistico e gestionale necessarie, all’ASP “Istituto Romano di San Michele”, regolando i rapporti tramite apposito contratto;

approvare lo schema di contratto tra i soggetti suindicati, allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di supporto organizzativo logistico e gestionale per la realizzazione dell’evento di cui sopra;

perfezionare, in favore della ASP “Istituto Romano di San Michele (cod. cred. 209054), la prenotazione di impegno n. 49097/2025 di cui alla DGR 243/2025, per euro 50.000,000, a gravare sul capitolo di spesa U000041752 (Programma 02 -Missione 12 - P.c.f. 1.03.02.02), esercizio finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità, per le spese connesse ai servizi e alle attività richiesti per la realizzazione, in data 11 ottobre 2025, della 2^ “Giornata del Caregiver familiare”;

assumere l'impegno, per euro 35,00, sul capitolo U0000T19427 (Programma 01 – Missione 1 – P.c.f. 1.04.01.01.000), esercizio finanziario 2025, in favore di Anac (cod. cred. 159683) ai sensi della citata deliberazione n. 598/2024;

nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Ing. Fulvio Viel, Dirigente ad interim dell'Area Disabilità e invecchiamento attivo della Direzione regionale Inclusione Sociale;

ATTESO che le obbligazioni giuridiche giungeranno a scadenza entro l'esercizio finanziario 2025;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B del D. Lgs. 36/2023, all'ASP "Istituto Romano di San Michele", un servizio per la realizzazione della 2^ "Giornata del Caregiver familiare" di cui all'art. 11 della l.r. 5/2024, comprensivo di tutte le attività di supporto organizzativo, logistico e gestionale necessarie, sulla base della congruità dell'offerta, regolando i rapporti tramite apposito contratto;
2. di approvare lo schema di contratto tra i soggetti suindicati, allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di supporto organizzativo, logistico e gestionale per la realizzazione dell'evento di cui sopra;
3. di perfezionare, in favore della ASP "Istituto Romano di San Michele (cod. cred. 209054), la prenotazione di impegno n. 49097/2025 di cui alla DGR 243/2025, a gravare sul capitolo di spesa U000041752 (Programma 02 -Missione 12 - P.c.f. 1.03.02.02), esercizio finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità, per le spese connesse ai servizi e alle attività richiesti per la realizzazione, in data 11 ottobre 2025, della 2^ "Giornata del Caregiver familiare" di cui all'art. 11 della l.r. 5/2024;
4. di impegnare la somma di euro 35,00 sul cap. U0000T19427 (Programma 01 – Missione 1 – P.c.f. 1.04.01.01.000), esercizio finanziario 2025, in favore di Anac (cod. cred. 159683) ai sensi della deliberazione n. 598/2024;

Le obbligazioni giuridiche giungeranno a scadenza entro l'esercizio finanziario 2025.

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro 30 giorni ai sensi della vigente normativa.

La Direttrice

Ornella Guglielmino

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'organizzazione della 2^ "Giornata del caregiver familiare"

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno _____ in Roma, con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente, da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

La Regione Lazio – Direzione Regionale Inclusione Sociale con sede in Roma, Viale Cristoforo Colombo, 212, cap. 00147 C.F. 80143490581, in persona di _____, che interviene e stipula quale _____ nato/a _____ il _____ e domiciliato/a_ per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, di seguito denominata "ente committente"

E

l'ASP "Istituto Romano di San Michele", con sede legale in Roma, Piazzale Antonio Tosti n. 4, cap 00147 C.F. 80112430584 nella persona di _____ che interviene e stipula, ai sensi dello Statuto, in qualità di rappresentante legale, nato/a _____ il _____ e domiciliato/a_ per la carica presso la sede legale dell'ASP, di seguito denominata "soggetto gestore"

PREMESSO CHE

la l.r. 5/2024, all'art. 11, prevede la promozione di iniziative di sensibilizzazione e informazione per diffondere una maggiore consapevolezza sul ruolo del caregiver familiare, nonché di orientamento in ordine ai servizi ed alle iniziative, pubbliche e private, promosse in suo sostegno e, in particolare, a tal fine, istituisce la "Giornata del Caregiver familiare", quale occasione periodica di confronto e condivisione, tra i diversi soggetti istituzionali, gli organismi di rappresentanza dei caregiver e delle persone con disabilità, gli enti del Terzo Settore, le parti sociali e le associazioni datoriali, per la definizione di politiche regionali di supporto attivo al caregiver familiare, di conciliazione dei tempi di vita personale e di cura;

la l.r. 2/2019, riconosce l'importanza del ruolo delle Aziende di servizi alla persona (di seguito ASP) nell'ambito del sistema integrato regionale, attribuendo, alle stesse, funzioni specifiche nel quadro dell'offerta integrata territoriale di servizi socio sanitari e socio assistenziali in favore delle persone in condizione di fragilità;

per quanto sopra, la Regione Lazio, ai fini dell'organizzazione della 1^ "Giornata del Caregiver familiare" svoltasi a Roma ad ottobre 2024, si è avvalsa della collaborazione e del contributo operativo dell'ASP "Fondazione Niccolò Piccolomini per l'Accademia d'arte drammatica", che ha anche ospitato l'evento presso Villa Piccolomini;

l'Assessorato ai Servizi Sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona, con nota acquisita agli atti della Direzione regionale Inclusione Sociale, prot. n. 508156/2025, alla luce del particolare apprezzamento ricevuto per le modalità di realizzazione della 1^ "Giornata del caregiver familiare", ha rappresentato l'intenzione di ripetere, anche in occasione del secondo appuntamento annuale, l'esperienza di collaborazione organizzativa ed operativa con le ASP,

sempre con la succitata nota, dà atto, come condiviso in sede di Consulta delle ASP svoltasi il 29 aprile 2025, della disponibilità dell'ASP "Istituto Romano di San Michele" a svolgere la 2^

“Giornata del Caregiver familiare, il prossimo 11 ottobre, presso la sua sede istituzionale che presenta i requisiti necessari per la natura dell’evento anche dal punto di vista logistico, di accessibilità e degli spazi, chiedendo di provvedere ai successivi adempimenti amministrativi;

la DGR 243/2025, nell’ambito della finalizzazione delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi di rilevanza sociale, tra l’altro, ha destinato l’importo di euro 50.000,00 afferente al “Fondo regionale per il sostegno al caregiver familiare” per la realizzazione dell’evento della “Giornata del Caregiver familiare”, appuntamento annuale istituito dall’art. 11 della l.r. 5/2024;

la Regione Lazio, con nota prot. n. 692534/2025, ai fini della definizione dei contenuti tecnici e degli aspetti organizzativi/funzionali della collaborazione, regolata con apposito contratto, ha chiesto l’invio di una articolata proposta organizzativa per la 2^ “Giornata del Caregiver familiare”, rispondente alle indicazioni operative fornite con la stessa nota, con correlato preventivo dei costi riferiti alle varie voci di spesa per la realizzazione dell’evento di che trattasi, nel rispetto dell’ammontare massimo di euro 50.000,00 previsto dall’art. 14, della l.r. 5/2024;

l’ASP “Istituto Romano di San Michele”, con nota prot. n. 6158/2025, ha trasmesso la proposta organizzativa e il preventivo stimato dei costi per l’evento in argomento (euro 61.000,00 IVA esclusa);

con successiva nota regionale, prot. n.813049/2025, sono state fornite ulteriori precisazioni ulteriori al fine di rendere la proposta di offerta dell’ASP conforme alle indicazioni regionali per le tipologie di servizi contemplate e per la correlata spesa ammissibile al contributo di legge;

la nota dell’ASP, acquisita agli atti regionali con prot.n.877239/205, con la quale si conferma che i costi organizzativi della Giornata del Caregiver familiare, eccedenti lo stanziamento di euro 50.000,00, saranno assunti dalla stessa ASP, nello spirito di massima collaborazione e trasparenza

la proposta organizzativa è stata ritenuta completa e rispondente alle finalità proprie dell’evento richiamate all’art. 11, della l.r. 5/2024;

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e s.m.i, in particolare, l’art. 50, comma 1, lett. b),

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” che, all’art.38, prevede che con apposita legge regionale le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) aventi scopo di fornire servizi socio assistenziali e socio sanitari sono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nei limiti e secondo le modalità previste dal d. lgs 207/2001 e s.m.i;

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” che ha previsto il riordino delle IPAB e l’istituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB)” e s.m.i.;

il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio del 23 luglio 2025, n. 5;

la deliberazione della Giunta regionale n. 863/2024 che ha provveduto alla fusione per incorporazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “I.R.ASP – Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona” nell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Istituto Romano di San Michele”, aventi entrambe sede in Roma Capitale, e ha approvato il relativo Statuto ai sensi della l.r. 2/2019 e dell’articolo 15 bis del R.R. 17/2019;

lo Statuto dell’ASP “Istituto Romano di San Michele”;

ATTESO CHE

gli obiettivi statutari dell’ASP “Istituto Romano di San Michele” sono conformi agli indirizzi programmatici indicati nel Piano Sociale Regionale e alle politiche di intervento di cui alla L.R. 11/2016 e smi;

l’ASP” Istituto Romano di San Michele” ha come finalità statutarie l’organizzazione e l’erogazione di servizi di natura sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria rivolti a:

- a) soddisfare i bisogni di benessere psico-fisico degli anziani e di soggetti con patologie assimilabili a quelle dell’età senile, affetti da fragilità sociale, economica e psicologica, nonché a persone adulte in stato di bisogno sociale e socio-sanitario e a favore di fasce di popolazione in condizioni di disagio socio-economico;
- b) partecipare alla programmazione cittadina del sistema integrato di interventi e servizi sociali di Roma Capitale e della Regione Lazio, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle modalità partecipative attribuite ai vari livelli istituzionali, in un’ottica di attuazione di politiche integrate di intervento socio- assistenziale;
- c) progettare e realizzare sul territorio di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati, servizi ed interventi di prevenzione e recupero, rivolti ai minori, con particolare riferimento alla dimensione di genere, alle famiglie, alle persone anziane ed a particolari categorie a rischio di esclusione, disagio e devianza sociale;
- d) promuovere e sostenere attività socio-educative e di formazione finalizzate alla crescita del capitale umano, sociale ed individuale, e promuovere interventi di sostegno psico-sociale rivolti a bambini/e, adolescenti e giovani che risiedono in aree urbane a rischio, per condizioni ambientali, economiche e sociali, della Città di Roma e della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio;
- e) contribuire all’attivazione di politiche di contrasto dei fenomeni di marginalizzazione ed esclusione sociale in atto nel territorio di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio, in un’ottica di promozione dei diritti di cittadinanza, sia individuale che collettiva, nei confronti delle fasce di popolazione a rischi di svantaggio sociale;

ART. 1

(RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E TERMINI DI RIFERIMENTO)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Agli effetti del presente Contratto si intendono:

- per ente committente, la Regione Lazio;
- per soggetto gestore, l'ASP Istituto Romano di San Michele.

ART. 2 (OGGETTO)

Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento di un servizio per la realizzazione dell'evento, di rilevante interesse pubblico e sociale, della 2^ "Giornata del Caregiver familiare" che si terrà a Roma, il giorno 11 ottobre 2025, in attuazione di quanto disposto, nel quadro delle politiche regionali in favore del caregiver familiare, dall'art. 11, della l.r. 5/2024.

ART. 3 (PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ)

Al soggetto gestore, ospitante presso la sede istituzionale l'evento della 2^ "Giornata del Caregiver familiare", viene affidato il compito di garantire il servizio di supporto organizzativo, logistico e gestionale per la realizzazione dello stesso attraverso, in particolare, le seguenti attività:

- organizzazione dell'evento in plenaria;
- organizzazione, fino ad un massimo di sei (6), workshop/laboratori di discussione da definire in fase di pianificazione dell'evento;
- segreteria per la partecipazione dei relatori individuati per la sessione plenaria e per gli eventuali workshop/laboratori, comprensiva dell'assistenza alla prenotazione di trasporti, vitto e alloggio dei relatori;
- promozione e comunicazione dell'evento, tramite media e social media;
- predisposizione del materiale informativo, della locandina e degli inviti all'evento;
- predisposizione di cartellonistica, infografica e gadget per l'evento;
- registrazione/iscrizione dei partecipanti all'evento e ai singoli workshop, anche tramite la realizzazione di una piattaforma digitale dedicata;
- invio e gestione degli inviti ai partecipanti e recall/reminder;
- individuazione di uno, o più, sponsor, di natura finanziaria o tecnica per l'evento regionale se ritenuti necessari per l'organizzazione, rispetto al quale troveranno applicazione, in analogia, i criteri generali al riguardo stabiliti dal R.R. 10/2017;
- servizio di traduzione simultanea;
- "service evento" (fornitura attrezzature tecniche, impianto audio, video, ecc.);
- registrazione video/sevizio fotografico evento e predisposizione del materiale da condividere a fine evento (es. reporting, relazioni, articoli, documenti riassuntivi, ecc.);
- progettazione e allestimento degli spazi esterni dell'evento, con la realizzazione di gazebo/stand per l'accoglienza di espositori tecnici e sponsor;
- allestimento spazi interni, comprensivo delle sedute necessarie per le sessioni plenarie e dei diversi workshop, tavoli di presidenza dei singoli spazi di confronto, allestimenti floreali e ogni altro accessorio necessario alla funzionalità e all'immagine dell'evento;
- assistenza per eventuale emergenza sanitaria e antincendio, secondo la normativa vigente;
- servizio sicurezza.

Il soggetto gestore, si impegna a:

- riservare gli spazi interni ed esterni necessari alla partecipazione stimata di circa 500 persone e allo svolgimento delle attività tecniche/di intrattenimento previste e a garantire la massima

accessibilità agli stessi e ai servizi;

- assicurare nel corso dell'evento il servizio di catering (light lunch) e i punti ristoro permanenti;
- incaricare il personale dipendente necessario all'attuazione delle attività richieste, ovvero individuare con procedura ad evidenza pubblica, i soggetti affidatari dell'erogazione dei servizi, o di parte di essi, disciplinando nel caso con appositi atti le prestazioni e gli obblighi in carico agli aggiudicatari;
- svolgere, senza aggravio dei costi da sostenere, ulteriori attività che, a seguito dei confronti periodici nella fase organizzativa, dovessero rendersi necessarie per la migliore realizzazione dell'evento in argomento.

Il soggetto gestore, per la realizzazione delle suddette attività, inoltre, si impegna ad operare in stretto raccordo, in ogni fase, con la Regione Lazio, nello specifico l'Assessorato ai Servizi Sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona e la Direzione regionale Inclusione Sociale che, per talune particolari attività, si raccorderanno anche con le altre strutture regionali trasversalmente competenti (Comunicazione Istituzionale, Cerimoniale, ecc.).

ART. 4 (MODALITÀ DI ESECUZIONE)

Il Contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte a pena di nullità dell'atto di cessione. Il soggetto gestore potrà, nel rispetto delle norme vigenti, affidare ad enti privati l'erogazione di parte delle attività e/o servizi accessori.

Il soggetto gestore ha la piena responsabilità delle attività e dei servizi affidati ed oggetto del presente Contratto (anche per la parte eventualmente affidata ad erogatori privati), nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

Il soggetto gestore, nel rispetto delle specifiche finalità statutarie, sviluppando la propria vocazione di soggetto pubblico di prossimità nel settore dei servizi alla persona e consapevole dell'alto valore comunitario dei servizi di cui assume la gestione, opererà nel rispetto degli atti di indirizzo, delle norme regolamentari e del principio di buona amministrazione consoni al proprio ruolo, reputazione e storia.

Il soggetto gestore dovrà assicurare la pianificazione delle attività e dei servizi secondo la calendarizzazione concordata con l'Assessorato ai Servizi Sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona e la Direzione regionale Inclusione Sociale, nel corso di incontri periodici e verifiche in loco, per la migliore riuscita dell'evento.

Il soggetto gestore, si impegna a rendere disponibile tutto il materiale relativo all'evento regionale (report, registrazioni, riprese, foto ecc.ecc.) entro il 15 novembre 2025.

L'erogazione dei servizi oggetto del Contratto non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. In tale caso, il soggetto gestore deve informare, tempestivamente, l'ente committente, e adottare tutte le contromisure necessarie a fronteggiare l'emergenza.

ART. 5 (DURATA)

Il presente Contratto, per consentire in tempo utile l'avvio di tutte le molteplici e complesse attività funzionalmente propedeutiche alla realizzazione della 2^a "Giornata del Caregiver familiare", prevista per il giorno 11 ottobre 2025, decorre dalla sua sottoscrizione e, la sua durata, è stabilita al 15 novembre 2025.

ART. 6 (COPERTURA FINANZIARIA)

Il costo totale onnicomprensivo riconosciuto per la realizzazione dell'evento della 2^a Giornata del Caregiver familiare", conformemente a quanto stabilito dall'art. 14 della l.r. 5/2024, è di complessivi euro 50.000,00 (IVA inclusa).

L'ente committente si impegna ad erogare le risorse di cui sopra, in un'unica soluzione, ad avvenuta sottoscrizione del Contratto.

Il soggetto gestore, nel caso in cui ritenga funzionale per l'organizzazione dell'evento ricorrere a eventuali sponsorizzazioni, di natura tecnica e finanziaria, dovrà attenersi alle disposizioni richiamate nel R.R. 10/2017 i cui criteri generali, in analogia, si ritengono applicabili, come indicato al successivo art. 7.

ART. 7 (Sponsorizzazioni)

Per sponsorizzazione finanziaria si intende la copertura, da parte del soggetto gestore del servizio in oggetto, dei costi di talune prestazioni contemplate nello stesso mediante gli importi ricevuti dallo sponsor autorizzato e tracciati.

Per sponsorizzazione tecnica si intende la realizzazione diretta da parte dello sponsor di lavori, servizi e forniture, ovvero conferimento di altre utilità.

Per quanto attiene ai requisiti generali degli sponsor: possono effettuare attività di sponsorizzazione i soggetti giuridici che si trovino, ai sensi delle normative vigenti, nella condizione di poter contrattare con la Pubblica Amministrazione e per i quali non si applichino le cause di esclusione previste in materia di contratti pubblici.

Per le sponsorizzazioni tecniche, i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi offerti come sponsorizzazione. Qualora le sponsorizzazioni siano effettuate con il ricorso o per mezzo di terzi esecutori o prestatori di servizi e forniture, i requisiti di qualificazione dovranno essere posseduti e comprovati dai medesimi esecutori.

Non possono, in ogni caso, effettuare attività di sponsorizzazione i soggetti che erogano prestazioni per conto della Regione in regime di accreditamento regionale e i soggetti che abbiano ricevuto contributi o finanziamenti, da parte della Direzione regionale Inclusione Sociale, nel corso dell'anno o nei due anni antecedenti a quello di realizzazione dell'evento a cui è correlato il servizio oggetto di affidamento.

Le sponsorizzazioni proposte dal soggetto gestore del servizio in argomento, ai fini dell'autorizzazione, saranno oggetto di valutazione da parte dell'ente committente con riferimento alla ricorrenza delle seguenti condizioni:

- assenza di profili di incompatibilità o di conflitto di interesse con lo sponsor oppure con la forma di sponsorizzazione proposta, con riferimento alla legislazione vigente o, comunque, accertati dalla stessa Amministrazione nel corso dell'istruttoria. L'esecutore del servizio dovrà presentare la proposta di sponsor completa delle dichiarazioni sostitutive al riguardo rese dal soggetto individuato, secondo il modello già anticipato a codesta Società.

- per la proposta di sponsorizzazione tecnica, la stessa dovrà essere completa dell'attestazione della sussistenza dei menzionati requisiti di qualificazione, a garanzia della regolare esecuzione del servizio;
 - osservanza, adeguatezza e conformità della sponsorizzazione proposta con le finalità pubbliche, le funzioni ed i compiti istituzionali della Regione e le politiche perseguite.
- . Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni aventi come finalità:
- la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
 - i messaggi di natura discriminatoria, sessista, o comunque lesivi della dignità umana e dell'etica pubblica;
 - i messaggi comportanti promozione o valorizzazione di comportamenti nocivi alla salute pubblica, ivi compreso il gioco d'azzardo.

ART. 8 (ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE)

Il soggetto gestore svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impiegando strumenti di verifica e miglioramento sistematico della propria azione quali il controllo di gestione.

Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni e competenze istituzionali, si impegnano ad individuare e definire, congiuntamente, tutte le azioni e le modalità che si rendono necessarie per la migliore realizzazione delle finalità proprie dell'evento della 2^ "Giornata del Caregiver familiare", come richiamate all'art. 11 della l.r. 5/2024.

In particolare, la Direzione regionale Inclusione Sociale potrà:

- organizzare riunioni periodiche per monitorare che lo svolgimento delle attività previste sia conforme alle indicazioni programmatiche/operative fornite al momento della richiesta di acquisizione della proposta organizzativa dell'evento oltre ad un eventuale monitoraggio in presenza;
- proporre e/o accogliere eventuali variazioni rispetto alla programmazione originaria per migliorare l'efficacia delle attività e, quindi, la riuscita dell'evento, senza oneri aggiuntivi per le Parti.

Il soggetto gestore, si impegna, entro il termine di cessazione del presente Contratto, a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione dell'evento regionale, nel limite massimo ammissibile di euro 50.000,00, riferite alle varie voci di costo imputabili al servizio di supporto organizzativo, logistico e gestionale riportate nello stesso preventivo, attraverso l'invio dell'atto formale di approvazione in cui, in caso di affidamento a soggetti terzi di eventuali attività, siano riportati gli estremi formali del pagamento.

ART. 9 (SANZIONI)

In caso di gravi e ripetute inadempienze degli obblighi assunti, possono essere applicate sanzioni pecuniarie al soggetto inadempiente.

In presenza di inadempienze da parte del soggetto gestore, l'ente committente entro 15 giorni dal momento in cui rileva l'inadempimento procede alla sua formale contestazione, a mezzo nota da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata, chiedendo al soggetto gestore di fornire eventuali chiarimenti e/o controdeduzioni entro gli ulteriori 15 giorni o concedendo un termine

Qualora il soggetto gestore non provveda entro il termine accordato a conformare la sua attività agli standard contrattuali è comminata la sanzione pecuniaria di euro 100,00 per ogni giornata di ritardo nel superamento della criticità contestata oltre il termine accordato.

ART. 10 (CAUSE DI RISOLUZIONE E REVOCA)

Il Contratto può essere risolto in presenza delle seguenti condizioni:

- volontà delle parti, senza che ciò rechi pregiudizio al pubblico interesse;
- eccessiva onerosità dell'impegno assunto;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione;
- inadempimento degli obblighi contrattuali;

Il Contratto può essere revocato da parte dell'Ente committente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, fermo restando l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi subiti dalla controparte.

ART. 11 (CONTROVERSIE)

In caso di lite le Parti si impegnano a trovare una soluzione comune impegnandosi a adottarla direttamente senza alcuna imposizione esterna di giudici o arbitri.

Le parti possono stabilire di costituire un Collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del presente contratto.

Per le controversie inerenti al presente contratto è competente il Foro di Roma.

ART. 12 (ULTERIORI OBBLIGHI)

Il soggetto gestore, si obbliga a garantire, nel corso della organizzazione e realizzazione dell'evento regionale, il rispetto delle normative di sicurezza di cui al D. lgs.n. 81/2008 e s.m.i., tenendo in debito conto le interferenze con il piano di sicurezza delle ditte esterne eventualmente coinvolte (D.U.V.R.I.).

Il soggetto gestore avrà cura di adeguare i processi e le procedure in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima.

Il soggetto gestore comunica all'Ente committente, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione oggetto del presente Contratto, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti.

ART. 13 (SPESE CONTRATTUALI)

Il presente Contratto è sottoscritto in modalità digitale e non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 1, della tabella allegata al DPR 131/1986.

Il Contratto verrà eventualmente registrato in caso d'uso con spese di registrazione a carico della

parte richiedente.

ART. 14 (RINVIO)

Il presente Contratto è vincolante per le Parti. Le stesse si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 11/2016 e n. 2/2019 e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stata redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici su pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett.f), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

ART. 15 (PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

La Regione Lazio, in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale riportato in allegato (Allegato A) al presente Contratto e parte integrante dello stesso, nomina il Soggetto gestore, Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Soggetto gestore si obbliga ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento, nonché a sottoscrivere l'atto di nomina, di cui all'Allegato A suddetto, contestualmente al Contratto e, comunque, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di stipula del Contratto stesso.

Sottoscritto l'atto, il Soggetto gestore garantisce l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale dipendente, nonché di quello incaricato per l'esecuzione del Contratto.

ART. 16 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Le Parti dichiarano di avere rilasciato, prima della sottoscrizione del presente Contratto, tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano alle persone fisiche in qualità di interessati in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e d) e 14, paragrafo 2, lettere d) e e), nonché degli articoli 15, 16, 17, 18, e 21 del RGPD, che potranno essere esercitati, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nelle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte.

Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati raccolti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi e per fini di studio e statistici, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

In particolare, le Parti s'impegnano a trattare i dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione del Contratto, esclusivamente con la collaborazione di personale autorizzato al trattamento, nonché di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del RGPD. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente il procedimento stesso.

ART.17
(RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Le attività oggetto del presente Contratto implicano, da parte del Soggetto gestore, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Regione Lazio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD).

La Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD, riconosce che la dispone delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Regione Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD.

La Regione Lazio, in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale riportato in allegato (Allegato A) al Contratto e parte integrante dello stesso, nomina il Soggetto gestore quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, n. 8) e 28 del RGPD. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Soggetto gestore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento. Il Soggetto gestore si impegna, inoltre, a sottoscrivere l'atto di nomina di cui all'Allegato A, entro il termine di quindici giorni, dalla data di stipula del presente Contratto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente tra le Parti

Per la Regione Lazio

Per l'ASP "Istituto Romano San Michele"

Allegato A

Oggetto “Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4, n. 8) e 28 del RGPD – Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

ATTO DI DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER CONTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Allegato A alla determinazione dirigenziale n. _____ del ____

TRA

La Giunta Regionale del Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma, codice fiscale 80143490581, nella persona della Dott./Dott.ssa _____ in qualità di Direttore della “Direzione _____ autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto, in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione di Giunta Regionale n. del, (di seguito anche il “Titolare” o “Regione Lazio”);

E

L'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Istituto Romano San Michele” con sede in, Piazzale Antonio Tosti n. 4, cap 00147 città Roma, nella persona del....., nella sua qualità di _____ in _____ virtù dei poteri conferiti con _____ (di seguito anche il “Responsabile”);

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “RGPD” o “Regolamento (UE) 2016/679”), il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali;
- il decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modificazioni;

- le Clausole Contrattuali Tipo (anche dette “SCC”) tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento, adottate a norma dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche “GDPR”) con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 che definisce le modalità con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali;
- l’articolo 474, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni, il quale prevede che il Titolare del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, disciplini i trattamenti affidati al Responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto dall’articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e in coerenza con le indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare (di seguito anche “DPO”); nell’atto di incarico è, altresì, definita la possibilità di nomina di uno o più sub- responsabili, secondo quanto previsto dall’articolo 28, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;
- il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27/11/2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema) e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2008, il quale prevede la designazione individuale degli Amministratori di Sistema (System Administrator), degli Amministratori di Base Dati (Database Administrator), degli Amministratori di Rete (Network Administrator) e degli Amministratori di Software Complessi, che, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso, anche fortuito, a dati personali (di seguito anche “AdS”);
- il Provvedimento dell’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito anche “AgID”), (Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni”), adottato in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015 (di seguito per brevità “Misure minime AgID), che ha dettato le regole da osservare per garantire un uso appropriato dei privilegi di AdS;

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale del Lazio, in qualità di Titolare del trattamento che svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell’ambito dei propri compiti istituzionalmente affidati, è tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- le attività, erogate in esecuzione del Contratto <indicare riferimenti del contratto>, tra la Giunta Regionale del Lazio e <indicare ragione e denominazione sociale della Società>, implicano da parte di quest’ultima, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Giunta regionale del Lazio, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
- l’articolo 4, n. 2) del RGPD definisce “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa

- a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- l'articolo 4, n. 7) del RGPD definisce " Titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- l'art. 4, n. 8) del RGPD definisce "Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- l'articolo 28, punto 6 del RGPD prevede che "Fatto salvo un contratto individuale tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43";
- il presente contratto si basa sulle Clausole Contrattuali Tipo tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento, adottate con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 sopra richiamata;
- ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, la Società presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Giunta Regionale Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

- a) scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- b) il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento di cui all'allegato I accettano le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- d) gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante delle clausole;
- e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679;

- f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

- a) le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati;
- b) quanto previsto alla lettera a) non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

- c) quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al Regolamento stesso;
- d) le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5

Clausola di adesione successiva

- a) qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di Titolare del trattamento o di Responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I;
- b) una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un Titolare del trattamento o di un Responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I;
- c) l'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

- a) il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale, cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
- b) il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del Titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- a) Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III, per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati;
- b) Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento al proprio personale, soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati “sensibili” o “particolari”

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili» o «particolari», ai sensi dell'articolo 9 del RGPD), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. Tali garanzie supplementari vanno esplicitate nell'allegato III.

7.6. Documentazione e rispetto

- a) le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole;
- b) il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole;
- c) il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento;
- d) il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole, non inferiore a 10 giorni;
- e) su richiesta, le parti mettono a disposizione delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento (ulteriori responsabili)

- a) il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a ulteriori responsabili del trattamento (nel documento anche "sub- responsabili"), sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa per iscritto il Titolare del trattamento in merito all'aggiunta o alla sostituzione di sub-responsabili del trattamento nel suddetto elenco, con un anticipo di almeno 15 giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per potersi opporre. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione;
- b) qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento, si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti d'ufficio o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia;
- d) il Responsabile del trattamento resta pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile

derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali;

- e) il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub- Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8 Trasferimenti internazionali

- a) qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere ad un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679;
- b) il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub Responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al Titolare del trattamento

- a) il Responsabile del trattamento notifica prontamente al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento;
- b) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e alla presente lettera, il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento;
- c) oltre all'obbligo di assistere il Titolare del trattamento in conformità della lettera b), il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento:
 - a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il

- trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - d) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679;
 - d) le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento stesso.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento, assiste il Titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno:
 1. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali;
 2. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 3. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, anche, qualora necessario, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare, senza ingiustificato ritardo, la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione degli stessi dati sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento,

quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al Titolare stesso ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole;
- b) il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - 1. il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento ai sensi della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia stato adempiuto entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2. il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
 - 3. il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i propri obblighi in conformità alle presenti clausole o al Regolamento (UE) 2016/679;
- c) il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato, ai sensi della clausola 7.1, lettera b), il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni stesse;
- d) dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del

trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

SEZIONE IV ULTERIORI DISPOSIZIONI

Clausola 11

Ulteriori disposizioni

Il Responsabile del trattamento dei dati personali nell'effettuare le operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del suddetto contratto dovrà attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni operative:

- a) i trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dal Garante per la protezione dei dati personali e per le finalità indicate nell'allegato II;
- b) il Responsabile è autorizzato a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dal contratto in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel RGPD;
- c) il Responsabile si impegna, già in fase contrattuale, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita" di cui all'articolo 25 del RGPD, a determinare i mezzi "non essenziali" del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD, prima dell'inizio delle attività, nei limiti della propria autonomia consentita dalle normative vigenti e dal presente atto;
- d) il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle attività ad esso attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio;
- e) il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di normativa cogente e del contratto, a garantire – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori a qualunque titolo – il rispetto della riservatezza, integrità, disponibilità dei dati, nonché l'utilizzo dei predetti dati per le sole finalità specificate nel presente documento e nell'ambito delle attività di sicurezza di specifico interesse del Titolare;
- f) il Responsabile ha il compito di curare, in relazione alla fornitura del servizio di cui al contratto in oggetto, l'attuazione delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in merito all'attribuzione delle funzioni di "Amministratore di sistema" di cui al provvedimento del 27 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, di:
 - 1) designare come amministratore di sistema, con le modalità previste dal provvedimento del 27 novembre 2008, le persone fisiche autorizzate ad accedere in modo privilegiato, ai sensi dello stesso provvedimento, ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è Titolare;
 - 2) conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone

fisiche preposte all'interno della società quali amministratori di sistema, in relazione ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è Titolare;

- 3) attuare le attività di verifica periodica, con cadenza almeno annuale, sul loro operato secondo quanto prescritto dallo stesso provvedimento; gli esiti di tali verifiche dovranno essere comunicati al Titolare del trattamento su richiesta dello stesso;
- g) il Responsabile si impegna a garantire, senza ulteriori oneri per il Titolare, l'esecuzione di tutti i trattamenti individuati al momento della stipula del contratto e dei quali dovesse insorgere in seguito la necessità ai fini dell'esecuzione del contratto stesso;
- h) il Responsabile si impegna ad attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarne i compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo in modo, altresì, che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. Il Responsabile garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza;
- i) il Responsabile si impegna ad attivare per garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del RGPD. In particolare, tenuto conto delle misure di sicurezza in atto, adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Giunta regionale del Lazio, come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile terrà conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Il Responsabile assicura, inoltre, che le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali a tutela dei dati trattati, in conformità alle previsioni di cui ai provvedimenti di volta in volta emanati dalle Autorità nazionali ed europee (a ciò autorizzate), qualora le stesse siano applicabili rispetto all'attività effettivamente svolta come Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui, considerata la propria competenza e ove applicabile rispetto alle attività svolte, il Responsabile dovesse ritenere che le misure adottate non siano più adeguate e/o idonee a prevenire/mitigare i rischi sopramenzionati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e a porre comunque in essere tutti gli interventi temporanei, ritenuti essenziali e improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da concordare con il Titolare.

L'adozione e l'adeguamento delle misure di sicurezza tecniche devono aver luogo prima di iniziare e/o continuare qualsiasi operazione di trattamento di dati.

Il Responsabile è tenuto a segnalare prontamente al Titolare l'insorgenza di problemi tecnici attinenti alle operazioni di raccolta e trattamento dei dati ed alle relative misure di sicurezza, che possano comportare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ovvero di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta/dei trattamenti.

Il Responsabile, ove applicabile, dovrà, altresì, adottare le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, nonché le eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal Titolare, nel rispetto dei contratti vigenti;

- l) il Responsabile deve adottare le politiche interne e, ai sensi dell'articolo 25 del RGPD, le misure che soddisfano i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure; adotta inoltre ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse;
- m) il Responsabile, ai sensi dell'articolo 30 del RGPD e nei limiti di quanto dallo stesso stabilito, è tenuto a tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto del Titolare e a cooperare con il Titolare stesso e con il Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD;
- n) il Responsabile è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cosiddetta *personal data breach*) il Titolare ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

Tale notifica, va effettuata tramite PEC da inviare agli indirizzi protocollo@pec.regione.lazio.it, dpo@pec.regione.lazio.it, databreach@pec.regione.lazio.it; la stessa deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione al Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare stesso ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta autorità, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per il Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-responsabili;

- o) il Responsabile garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso il Garante per la protezione dei dati quando richiesto e nei limiti dovuti, adoperandosi per collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con il Garante per la protezione dei dati personali. In particolare:
 - fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - consente l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - consente l'esecuzione di controlli;
 - compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea;
- p) il Responsabile si impegna a adottare, su richiesta del Titolare e nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti, nel corso dell'esecuzione dei contratti, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli articoli 40 e 42 del RGPD, laddove adottati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie;
- q) il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e ai patti e alle condizioni previste nel RGPD e nel presente contratto;
- r) il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare ed al DPO della Regione Lazio il nome ed i dati del proprio DPO, laddove il Responsabile stesso lo abbia designato,

conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37 del RGPD. Il DPO collaborerà e si terrà in costante contatto con il DPO della Regione Lazio;

- s) il Responsabile è tenuto ad individuare e verificare almeno annualmente l'ambito dei trattamenti consentiti alle persone autorizzate e ad impartire ai medesimi istruzioni dettagliate circa le modalità del trattamento;
- t) le persone autorizzate al trattamento sono tenute al segreto professionale e alla riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite;
- u) il Responsabile è tenuto, altresì, a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni allo stesso impartite.

Il Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento

Copia

ALLEGATO I
Elenco delle parti

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Sede: Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma,
telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
modulo di contatto disponibile alla seguente url: <https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>
e-mail: urp@regione.lazio.it
PEC: urp@pec.regione.lazio.it

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO):

email dpo@regione.lazio.it
PEC: dpo@pec.regione.lazio.it

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Istituto Romano San Michele
Sede legale: Piazzale Antonio Tosti n.4 – 00147 Roma

Tel.: [06 5185 8230](tel:0651858230)

Mail: info@irmsm.it

PEC: istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it.

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO):

responsabileprotezionedati@irmsm.it

CONTESTO DI RIFERIMENTO

I Rapporti tra le parti sono stati definiti con:

- determinazione dirigenziale n. _____ del.....avente ad oggetto
“ _____ ”;
- contratto sottoscritto in data _____ , registrato in data al n. _____ ;

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

- ☒ a) Dipendenti/Consulenti
☒ b) Utenti/Contraenti/Abbonati/Cienti (attuali o potenziali) ☐
c) Associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori
☒ d) Soggetti che ricoprono cariche sociali
☐ e) Beneficiari o assistiti
☐ f) Pazienti ☐ g)
Minori
☐ h) Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo) ☐ i)
Altro cittadini, persone con disabilità, associazioni di rappresentanza del mondo della
disabilità.

Categorie di dati personali trattati:

- ☒ a) Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)
☒ b) Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o
mobile)
☐ c) Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...) ☐ d)
Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...)
☐ e) Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico,
dati relativi alla navigazione Internet, altro...)
☐ f) Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ☐ g)
Dati di profilazione
☐ h) Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità,
passaporto, patente, CNS, altro...)
☐ i) Dati relativi all'ubicazione
☐ l) Dati che rivelano l'origine razziale o etnica ☐ m)
Dati che rivelano le opinioni politiche
☐ n) Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche ☐ o)
Dati che rivelano l'appartenenza sindacale
☐ p) Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale ☐ q)
Dati relativi alla salute
☐ r) Dati genetici
☐ s) Dati biometrici
☐ t) Altro _____

[Esempio:

*eliminare e/o aggiungere in base ai dati personali effettivamente trattati: Dati
comuni:*

- caratteristiche individuali (ad es. peso, altezza ecc.),
- codice fiscale e altri codici identificativi (matricola lavoratore);
- indirizzo di residenza e/o domicilio,
- n. carta d'identità,
- indirizzo IP,
- codice IBAN,
- n. di targa,
- dati personali contenuti nel cedolino dello stipendio;
- dati reddituali e compensi percepiti;
- informazioni presenti nei curriculum vitae;
- Informazioni aventi natura "soggettiva" quali opinioni o valutazioni, anche

esprese con codici o in termini numerici (valutazioni della prestazione/capacità lavorativa/l'affidabilità; notizie contenute nelle relazioni/consulenze/perizie; esito di test psicologici/disegni; informazioni contenute sotto forma di testo libero come un messaggio di posta elettronica; etc)]

[] u) Dati sensibili/particolari trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, (esempio rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata, tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari):

NOTA ESPLICATIVA: indicare la tipologia di dati particolari trattata:

(Esempio:

Dati sensibili/particolari:

- origine razziale o etnica
- opinioni politiche
- convinzioni religiose o filosofiche
- appartenenza sindacale
- dati genetici
- dati biometrici (immagini registrate da un sistema di videosorveglianza);
- dati relativi alla salute: idoneità al lavoro (compreso informazioni di cui è vietata in ogni caso la pubblicazione a "erogazione ai sensi della legge 104/1992"; "soggetto portatore di handicap"; "anziano non autosufficiente"; "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana"; "contributo per ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria")
- dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale;

Con riferimento alle categorie particolari di dati (cd. sensibili), il Responsabile del trattamento si impegna ad adottare le prescrizioni contenute nel Provvedimento del Garante Privacy n. 146 del 5 giugno 2019 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019) per il trattamento di:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

- ☐ categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 1/2016;
- ☐ categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 3/2016;
- ☐ categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 6/2016;
- ☐ dati genetici e i campioni biologici, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 8/2016;
- ☐ dati personali per scopi di ricerca scientifica, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 9/2016;
- ☐ nessuna delle Prescrizioni di cui sopra.

Il Responsabile deve essere in grado di dimostrare, laddove necessario, il rispetto delle succitate specifiche prescrizioni.

[] v) Dati giudiziari:

- informazioni relative a condanne penali e a reati, o a connesse misure di sicurezza.

Natura del trattamento:

Il trattamento è svolto in maniera:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

☐ manuale;

☐ informatizzata ☐

Altro

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento e relative basi giuridiche

I dati devono essere raccolti per le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime, e quindi trattati secondo modalità compatibili con tale finalità (art. 5 par. 1 lett. b):

la l.r. 5/2'24, all'art. 11, istituisce l'appuntamento annuale della "Giornata del Caregiver familiare", come momento importante di sensibilizzazione, confronto e condivisione sulle tematiche legate al ruolo del caregiver familiare nel sistema integrato dei servizi e sul valore dell'attività di cura non professionale per la comunità. In tale sede, vengono corrisposte informazioni sull'offerta integrata di sostegno, pubblica e privata, dedicata al caregiver, orientando alle opportunità più rispondenti ai bisogni multidimensionali dello stesso. Inoltre, verranno acquisiti riscontri dai diretti interessati e dai vari stakeholder per orientare la programmazione di strategie di intervento efficaci.

Se il Responsabile del trattamento viola il Regolamento (UE) 2016/679, ovvero agisce in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare, determinando le finalità e i mezzi del trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR è da considerarsi Titolare del trattamento in questione.

Durata del trattamento:

Il trattamento potrà essere svolto fino al termine del rapporto contrattuale definito negli atti sopra richiamati fatti salvi eventuali proroghe e rinnovi.

Al termine o alla cessazione di efficacia del contratto il Responsabile del trattamento deve restituire al Titolare tutti i dati personali trattati per suo conto e cancellare le eventuali copie esistenti in suo possesso (su qualsiasi supporto) secondo le istruzioni ricevute dal Titolare, certificando altresì a quest'ultimo di averlo fatto, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali trattati.

Il Titolare si riserva la facoltà di disporre tale verifica tramite un revisore, anche di terza parte, a condizione che non abbia una relazione competitiva con il Responsabile stesso.

È esplicitamente esclusa la pratica del "blocco da fornitore" (c.d. *Vendor lock-in*).

Finché i dati non sono restituiti e cancellati, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti e dei dati

Si descrivono di seguito le misure di sicurezza tecniche e organizzative che il Responsabile del trattamento deve mettere in atto, (comprese le eventuali certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento pertinenti, ove presenti), per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

1) PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT

Il Responsabile del trattamento deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al Titolare le soluzioni individuate e adottate per rispettare tali principi (cfr. Considerando 78 GDPR).

In attuazione di tali principi, il Responsabile del trattamento, anche quando utilizza sistemi tecnologici realizzati da terzi, dovrà eseguire un'analisi dei rischi e accertarsi che le funzionalità corrispondano alle finalità del trattamento individuate che abbiano una specifica base giuridica.

2) ELENCO AGGIORNATO SUB-RESPONSABILI

Quando il primo Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, a prescindere dal carattere specifico o generale dell'autorizzazione preliminare scritta del Titolare del trattamento, il primo Responsabile deve tenere un elenco aggiornato degli altri (sub-)responsabili. Su richiesta del Titolare e/o e in caso di accertamenti anche da parte del Garante, il primo Responsabile del trattamento gli fornisce prontamente e non oltre 24 ore copia dell'elenco aggiornato.

3) ATTIVITA' DI REVISIONE, COMPRESSE LE ISPEZIONI

Su richiesta del Titolare del trattamento, a intervalli annuali o se vi sono indicazioni di inosservanza, il Responsabile del trattamento consentirà e contribuirà alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento potrà tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso di almeno 72 ore.

4) TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE

È generalmente vietato il trasferimento di dati da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, ovvero a sub- responsabili del trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale del GDPR, compresi trasferimenti successivi. Il Responsabile del trattamento si assicura che anche il sub-Responsabile del trattamento non effettui trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Il Primo Responsabile, nella scelta di ulteriori fornitori, deve privilegiare, a parità di garanzie in materia di protezione dei dati personali, fornitori che sono situati sul territorio nazionale e dell'Unione europea, istruendoli sulla necessità di conservare i dati all'interno dell'Unione stessa.

In via del tutto residuale, il Primo Responsabile può ricorrere a responsabili situati in Paesi terzi, nel rispetto delle misure previste dal capo V del GDPR.

In presenza di una decisione di adeguatezza, il Primo Responsabile del trattamento è tenuto in ogni caso a chiedere specifica autorizzazione al Titolare, in considerazione degli obblighi

connessi ai trasferimenti internazionali di cui al capo V del GDPR. Ad ogni modo, il trasferimento di dati extra UE può essere effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del GDPR.

5) AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Nel caso in cui il Responsabile effettua trattamenti, anche in parte, mediante strumenti elettronici, si impegna ad individuare e a designare gli Amministratori di Sistema (“AdS”), conformandosi altresì, nell’affidamento di tale incarico, a tutto quanto previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1577499] (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.

Le persone fisiche designate AdS considerate come tali sono le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti nonché altre figure equiparabili quali gli amministratori di base dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.

Delle misure e degli accorgimenti prescritti con la designazione di Amministratore di Sistema il Responsabile del trattamento è tenuto a darne la prova; deve altresì conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, tenendo costantemente aggiornato tale documento interno (come da Allegato V) e in caso di accertamenti anche da parte del Garante fornire prontamente e comunque entro 24 ore il medesimo documento al Titolare.

6) MISURE MINIME E MISURE AGID:

Il Responsabile deve dotarsi delle misure minime di sicurezza per limitare il rischio di attacchi informatici.

Per il tramite degli Amministratori di Sistema designati, si impegna a garantire di default le modalità tecniche previste dall’Allegato B del Codice Privacy (Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza), seppur oggi abrogato.

Il Responsabile si impegna ad installare e mantenere aggiornate, sugli strumenti elettronici oggetto del contratto, tutte le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dai Provvedimenti emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), applicabili al servizio commissionato, nonché le ulteriori misure di sicurezza previste nel contratto di fornitura.

Nello specifico, il Responsabile si impegna al rispetto e alla dimostrazione di quanto previsto dall’AGID con:

le Linee guida - Sicurezza nel Procurement ICT (Pubblicato il 19/05/2020 - Aggiornato il 19/05/2020)

Linee guida per lo sviluppo del software sicuro (Ultimo aggiornamento 06-05-2020), disponibile alla seguente url: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro>

le «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)». (17A03060) (G.U Serie Generale n.103 del 05-05-2017), disponibili anche alla seguente url: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>

7) MISURE ULTERIORI:

7.1) Verificare la documentazione finale di progetto

Alla fine di ogni singolo progetto, il Titolare verifica che il fornitore/Responsabile rilasci la seguente documentazione:

- documentazione finale e completa del progetto;
- manuale di installazione/configurazione;

- report degli Assessment di Sicurezza eseguiti con indicazione delle vulnerabilità riscontrate e le azioni di risoluzione/mitigazione apportate;
- “libretto di manutenzione” del prodotto (software o hardware), con l’indicazione delle attività da eseguire per mantenere un adeguato livello di sicurezza del prodotto realizzato o acquistato. In particolare, nel libretto di manutenzione deve essere indicato:
 - produttore e versione dei prodotti software utilizzati (ad esempio web server, application server, CMS, DBMS), librerie, firmware;
 - indicazioni per il reperimento dei Bollettini di Sicurezza dei singoli produttori di hardware/software;
 - indicazioni sul processo di installazione degli aggiornamenti sicurezza;
 - documento di EoL (documento che contiene indicazione dei prodotti utilizzati e relativo fine vita/rilascio aggiornamenti sicurezza).

7.2) Distruzione del contenuto logico (wiping) dei dispositivi che vengono sostituiti

Nelle acquisizioni di attività di conduzione CED o di gestione di parchi di PC (fleet management), occorre verificare che l’hardware dismesso venga cancellato e distrutto in modo sicuro, evitando rischi che dati critici possano restare erroneamente memorizzati sull’hardware dismesso stesso.

Nei rapporti contrattuali col Responsabile va definito un processo di verifica strutturato che deve almeno prevedere:

- la consegna di un verbale di avvenuta distruzione da parte del fornitore;
- nel caso di sistemi critici, la programmazione di una azione ispettiva o di altri sistemi di monitoraggio o controllo.

7.3) Manutenzione - aggiornamento dei prodotti:

È fatto obbligo agli amministratori di sistema di eseguire gli aggiornamenti ogni qualvolta sui siti dei produttori vengono rilasciati patch e correzioni per problemi di vulnerabilità.

7.4) Vulnerability Assessment

Il Fornitore/Responsabile deve eseguire, su beni e servizi classificati critici ed esposti sul web, un Vulnerability Assessment a cadenza almeno annuale, e ogni qualvolta si apportano modifiche alla configurazione software/hardware.

7.5) Altre misure tecniche e organizzative:

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;
- misure di protezione dei dati durante la trasmissione;
- misure di protezione dei dati durante la conservazione;
- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;
- misure per garantire la registrazione degli eventi;
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita;
- misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica;

- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti;

8) PERSONALE AUTORIZZATO:

Il Responsabile del trattamento si impegna a produrre e aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente e opportunamente formati in materia di privacy (ivi inclusi gli opportuni aggiornamenti normativi), impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti, nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR. Inoltre, il Responsabile s'impegna a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche. Inoltre, deve garantire che le persone autorizzate siano state istruite sulla procedura di gestione degli incidenti di sicurezza e sulla gestione delle violazioni di dati personali. Il Titolare può richiedere una prova documentata, al fine di verificare tali adempimenti.

9) REGISTRO DEL TRATTAMENTO:

Il Responsabile del trattamento, anche laddove non rientri nelle casistiche definite dall'art. 30, parr. 2 e 5, del GDPR, tiene per iscritto un Registro delle attività relative ai trattamenti svolti per conto del Titolare.

10) ASSISTENZA AL TITOLARE:

In generale, il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi a cui è vincolato quest'ultimo e a rispondere prontamente e comunque non oltre 72 ore dalle richieste di informazioni del Titolare del trattamento.

Il Responsabile comunicherà ogni informazione utile al fine di assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. Qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti, informa senza indugio e comunque non oltre 72 ore il Titolare affinché possa garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati.

Nel caso in cui riceva richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, il Responsabile notifica prontamente e comunque non oltre 72 ore al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato in quanto non è autorizzato a rispondere egli stesso alla richiesta.

Inoltre, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi imposti a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, fornendogli, tra l'altro, le informazioni riguardanti le misure tecniche e organizzative da questi adottate in conformità all'articolo 32 medesimo, unitamente a tutte le altre informazioni necessarie al Titolare del trattamento per conformarsi agli obblighi a lui imposti per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Responsabile si impegna a predisporre, condividere e aggiornare periodicamente la valutazione del rischio per la sicurezza dei dati e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e, comunque, a redigere uno o più atti di documentazione delle scelte, dando atto della conformità alla normativa sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati e alla circolazione dei dati., ovvero indicando che il trattamento presenterebbe un rischio elevato.

Laddove la valutazione di impatto sulla protezione dei dati presentasse un rischio elevato, anche in fase di consultazione con la/le autorità di controllo competenti, il Responsabile assisterà il Titolare del trattamento per adottare le misure adeguate per attenuare il rischio. Il Responsabile si impegna ad adibire apposito ufficio/referente, segnalando un punto di contatto diretto al Titolare del trattamento, alle incombenze relative alla notificazione e

comunicazioni previste dal GDPR.

11) COMUNICAZIONE E REGISTRO DI INCIDENTI DI SICUREZZA E DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI

In caso di incidente di sicurezza e/o di violazione dei dati personali (cd. Data Breach), senza indugio il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi, ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR.

Nel caso di incidente di sicurezza e/o di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà comunicazione al Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza. La comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento e le altre informazioni sono fornite non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile documenta qualsiasi incidente di sicurezza e/o di violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Il Responsabile deve mantenere un Registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi siano delle violazioni dei dati personali, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del GDPR.

A seguito del verificarsi di detti incidenti il Titolare può:

- effettuare le succitate attività di revisione, comprese le ispezioni;
- prescrivere l'adozione di misure di sicurezza aggiornate e/o ulteriori anche rispetto a quelle previste dal presente accordo;
- attivare azioni di rivalsa nei confronti del Responsabile;
- applicare le penali contrattuali;
- risolvere il contratto (cfr. la succitata Clausola 10).

Il Responsabile deve adottare procedure tecniche e organizzative volte alla gestione di eventuali incidenti di sicurezza e di violazioni di dati personali; deve disporre altresì di una struttura per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici e delle violazioni di dati personali con il compito d'interfacciarsi con le analoghe strutture del Titolare.

12) LINEE GUIDA E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GARANTE PRIVACY:

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste da Linee Guida e provvedimenti adottati dalle Autorità europee in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quelli adottati dal Garante Privacy italiano quali:

- Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 ((Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015);

In materia di protezione di dati personali il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare e mettere in atto:

- ☐ Linee guida in materia di conservazione delle password (ACN & GPDP, Provvedimento n. 594 del 7 dicembre 2023)
- ☐ Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021
- ☐ Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010;
- ☐ Adempimenti semplificati per il customer care (inbound) - 15 novembre 2007
- ☐ RFID Etichette intelligenti: prescrizioni - 9 marzo 2005;
- ☐ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014;
- ☐ Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011;
- ☐ Sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del

campione urinario a fini certificatori o di cura della salute 15 maggio 2013;

☐ Trattamento di dati personali per profilazione on line - 19 marzo 2015;

☐ Provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di mobile remote payment – 22 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014)

☐ Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati – 15 maggio 2014;

☐ Dossier sanitario - 4 giugno 2015

☐ Svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario - 5 maggio 2011;

☐ Le norme del Codice Privacy non in contrasto con il Regolamento Europeo e non oggetto di abrogazione/modifica

☐ per i trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici (quelli di cui all'art. 6.1.c) ed e) del GDPR), in considerazione dell'art. 6.2 del GDPR saranno valutate le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 del Codice), ove questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti.

☐ Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy proposte da ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione);

☐ Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy proposte da associazioni:

(Esempio:

- Center for Internet Security;
- Critical Security Controls for Effective Cyber Defense;
- CIS Benchmarks;
- Altro)

☐ Altro_____

13) CERTIFICAZIONI PERTINENTI:

Per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate (cfr. art. 28.5 del GDPR), il Responsabile del trattamento aderisce a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione come di seguito:

a) visto l'art. 43.1.b) del GDPR, che prevede una certificazione accreditata ISO 17065, il Responsabile del trattamento ha ottenuto il rilascio delle seguenti certificazioni:

[] ISDP©10003 (ITA);

[] Carpa (LU);

[] Europrivacy (LU); []

Europrice (D);

[] altra certificazione accreditata ISO 17065 in materia di protezione dei dati personali;

b) visto l'art. 32 (nonché l'art. 25) del GDPR, anche se la norma di accreditamento ISO 17021-1 non è da considerarsi valida ai fini del GDPR, pur tuttavia molti argomenti trattati hanno riscontro in specifici requisiti di legge europei e nazionali, il Responsabile del trattamento possiede le seguenti certificazioni:

[] ISO/IEC 27001; []

ISO/IEC 22301;

[] ISO/IEC 20000-1; []

ISO/IEC 27701;

[] ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018, integrate, come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;
 [] altra certificazione accreditata (e/o integrata) come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;
 [] altra certificazione accreditata in materia di privacy e gestione della sicurezza delle informazioni;

c) il Responsabile del trattamento ha ottenuto inoltre le seguenti certificazioni: []

ISO 9001;
 [] ISO 13485;

[] altra certificazione accreditata in materia di gestione della qualità; []

ALTRO_____.

d) visto l'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, "Garanzie per la partecipazione alla procedura", ai fini del presente affidamento il Responsabile del trattamento ha ottenuto tra le norme di certificazione ivi previste le seguenti:

[] ALTRO_____.

14) INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E CONSENSO DELL'INTERESSATO:

Nel caso in cui il/i trattamenti oggetto del presente contratto si basino sul consenso l'informativa redatta dal Titolare del trattamento deve essere:

☐ Consegnata dal Titolare stesso;

Gestione del consenso.

Informativa e modulo raccolta consenso cartaceo redatto a cura del Titolare e reso/raccolto da l'Asp San Michele che dovrà consegnare la modulistica firmata al Titolare del trattamento;

ALLEGATO IV

Elenco dei sub-responsabili del trattamento e/o terzi autorizzati al trattamento

Il Responsabile del Trattamenti si avvale dei seguenti sub-Responsabili del trattamento:

Sub Responsabile del trattamento (Nome, ragione sociale, sede legale)	Descrizione del trattamento (compresa la delimitazione delle responsabilità, qualora siano	Attività svolte per conto del primo Responsabile	Dati di contatto del referente

	autorizzati più sub- Responsabili)		

ALLEGATO V

Disciplina dei servizi di Amministratore di Sistema

NOTA ESPLICATIVA: da utilizzare quando le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema

Quando le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema le persone fisiche designate AdS sono individuate in base ai criteri forniti nel provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1577499] (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, che considera come tali le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti nonché altre figure equiparabili quali gli amministratori di base dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.

Il Responsabile del trattamento tiene un registro aggiornato di tutti gli Amministratori di Sistema (AdS) nonché di quegli Amministratori di Sistema la cui attività riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori (AdS/L) nominati al momento della sottoscrizione del presente contratto. Ciò anche al fine di consentire al Titolare di rendere nota o conoscibile l'identità degli AdS/L in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti.

Il Responsabile tiene costantemente aggiornato il registro nella forma di seguito indicata e informa per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Amministratori di Sistema.

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	
					La persona in questione tratta informazioni di carattere personale dei lavoratori (AdS/L)?	
Cognome e Nome della persona fisica designata AdS	Società e Organizzazione di appartenenza	Ubicazione di lavoro dell'AdS	Funzioni attribuite all'AdS: ambito di operatività per settori o per aree operative (<i>job description</i>)	Banca dati gestita e trattamenti consentiti	SI	NO

Legenda:
Colonna 1: Cognome e Nome: cognome e nome della persona fisica che è stata designata, per iscritto, Amministratore di Sistema
Colonna 2: Organizzazione di appartenenza: indica la ragione sociale della Società di appartenenza dell'AdS e gli estremi identificativi dell'unità organizzativa nella quale l'AdS opera.
Colonna 3: Ubicazione: indica l'ubicazione di lavoro nella quale l'AdS svolge normalmente la sua attività
Colonna 4: Funzioni attribuite: descrive l'elenco dei servizi informatici assegnati alla persona, l'ambito di operatività per settori o per aree operative. Vale a dire la *job description* dell'AdS.
Colonna 5: Banca dati gestita e trattamenti consentiti: indica le banche dati a cui l'AdS è autorizzato ad accedere e il tipo di operazioni consentite sui dati ivi contenuti. Vale a dire il "profilo di autorizzazione" dell'AdS.
Colonna 6: Trattamento di informazioni dei lavoratori (AdS/L): la colonna "SI" indica quegli AdS la cui attività, in relazione ai diversi servizi informatici cui sono preposti, riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori (per brevità: "AdS/L"). Il dato viene fornito in adempimento a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante che pone a carico dei Titolari del trattamento l'obbligo di rendere nota, nell'ambito della propria organizzazione, l'identità degli AdS/L al fine di richiamare l'attenzione sulla rilevanza e la criticità insite nello svolgimento della loro mansione.

Il Responsabile del trattamento, si impegna più specificamente a:

- 1) individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- 2) assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a. divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b. utilizzo di utenze amministrative anonime, quali "root" di Unix o "Administrator" di Windows, solo per situazioni di emergenza; le relative credenziali devono essere gestite in modo da assicurare l'immutabilità di chi ne fa uso;
 - c. disattivazione delle user id attribuite agli Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- 3) associare alle user id assegnate agli Amministratori una password e garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) utilizzare password con lunghezza minima di almeno 14 caratteri, qualora l'autenticazione a più fattori non sia supportata;
 - b) cambiare la password alla prima connessione e successivamente almeno ogni 30 giorni (password aging).
 - c) le password devono differire dalle ultime 5 utilizzate (password history);
 - d) conservare le password in modo da garantirne disponibilità e riservatezza;
 - e) registrare tutte le immissioni errate di password. Ove tecnicamente possibile, gli account degli Amministratori devono essere bloccati dopo un numero massimo di tentativi falliti di login;
 - f) assicurare che l'archiviazione di password o codici PIN su qualsiasi supporto fisico avvenga solo in forma protetta da sistemi di cifratura;
- 4) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- 5) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non

siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali

attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;

- 6) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa;
- 7) adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (log) degli Amministratori ai sistemi e conservare gli stessi per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Qualora la Società utilizzi sistemi messi a disposizione dalla Regione, comunicare agli Amministratori che la Regione stessa procederà alla registrazione e conservazione dei log;
- 8) impedire l'accesso diretto ai singoli sistemi con le utenze amministrative. In particolare, deve essere imposto l'obbligo per l'Amministratore di accedere con una utenza normale e solo successivamente dargli la possibilità di eseguire, come utente privilegiato, i singoli comandi;
- 9) utilizzare, per le operazioni che richiedono utenze privilegiate di amministratore, macchine dedicate, collocate in una rete logicamente dedicata, isolata rispetto ad internet. Tali macchine non devono essere utilizzate per altre attività;
- 10) comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto, e comunque con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, alla Regione gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, di Base Dati, di Rete e/o di software Complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:
 - a) il nome e cognome;
 - b) la user id assegnata agli Amministratori;
 - c) il ruolo degli Amministratori (ovvero di Sistema, Base Dati, di Rete e/o di Software Complessi);
 - d) i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione assegnato;
- 11) eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell'operato degli Amministratori e consentire comunque alla Regione Lazio, ove ne faccia richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche;
- 12) nei limiti dell'incarico affidato, mettere a disposizione del Titolare e del DPO della Regione quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli Amministratori: log in riusciti, log in falliti, log out. Tali dati dovranno essere resi disponibili per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;
- 13) durante l'esecuzione dei Contratti, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), la Società. si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ALLEGATO VI

Privacy by design e by default

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design e by default).

Nel trattare i dati per conto del Titolare, o nel fornire al Titolare soluzioni di trattamento, il Responsabile deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al Titolare le soluzioni individuate e adottate per rispettare tali principi (cfr. Considerando 78 GDPR).

Al riguardo il Titolare fornisce al Responsabile del trattamento le seguenti istruzioni:

1. la protezione dei dati deve essere presa in considerazione sin dalle fasi iniziali della pianificazione di un trattamento e ancor prima di definirne i mezzi;
2. se il Responsabile del trattamento è coadiuvato da un Responsabile della protezione dei dati (RPD), questo deve essere coinvolto per integrare la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita nelle procedure di acquisizione e sviluppo, nonché lungo l'intero ciclo di vita del trattamento;
3. il Responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare che la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita è parte integrante del ciclo di vita dello sviluppo delle soluzioni adottate per il trattamento;
4. il Responsabile del trattamento deve tenere conto degli obblighi di fornire una tutela specifica ai minori e ad altri interessati vulnerabili, nel rispetto della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita;
5. il Responsabile del trattamento deve agevolare l'attuazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita al fine di supportare il Titolare nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 25 del RGPD;
6. il Responsabile del trattamento deve svolgere un ruolo attivo nel garantire che siano soddisfatti i criteri relativi allo «stato dell'arte» e notificare ai titolari del trattamento qualunque modifica a tale «stato dell'arte» che possa compromettere l'efficacia delle misure adottate; il Responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare in che modo i propri mezzi (hardware, software, servizi o sistemi) permettano al Titolare di soddisfare i requisiti in materia di responsabilizzazione in conformità della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, per esempio utilizzando indicatori chiave di prestazione (KPI) per dimostrare l'efficacia delle misure e delle garanzie nell'attuazione dei principi e dei diritti;
7. il Responsabile del trattamento deve consentire al Titolare del trattamento di essere corretto e trasparente nei confronti degli interessati per quanto concerne la valutazione e dimostrazione dell'effettiva attuazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, analogamente a quanto si verifica nella dimostrazione della loro conformità con il RGPD in base al principio di responsabilizzazione;
8. le tecnologie di rafforzamento della protezione dei dati (PET, privacyenhancing technologies) che hanno raggiunto lo stato dell'arte possono essere utilizzate fra le misure da adottare in conformità dei requisiti della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, se del caso, secondo un

approccio basato sul rischio. Si ricorda che di per sé, le PET non coprono necessariamente gli obblighi di cui all'articolo 25 del RGPD;

9. il Responsabile del trattamento deve tenere conto che i sistemi preesistenti sono soggetti agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita ai quali soggiacciono i sistemi nuovi, cosicché, ove non siano già conformi ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita e non sia possibile effettuare modifiche per adempiere ai relativi obblighi, i sistemi preesistenti non sono conformi agli obblighi del RGPD e non possono essere utilizzati per trattare dati personali;
10. il Responsabile del trattamento deve trattare solo i dati personali che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per la finalità. La minimizzazione dei dati realizza e rende operativo il principio di necessità. Nel proseguire il trattamento, il Responsabile deve valutare periodicamente se i dati personali trattati siano ancora adeguati, pertinenti e necessari o se occorra cancellarli o renderli anonimi.
11. la minimizzazione può anche riferirsi al grado di identificazione. Se la finalità del trattamento non richiede che i set di dati definitivi si riferiscano a una persona fisica identificata o identificabile (come nelle statistiche), ma lo richiede il trattamento iniziale (ad es. prima dell'aggregazione dei dati), il Responsabile cancella o rende anonimi i dati personali non appena non sia più necessaria l'identificazione. Se l'identificazione continua a essere necessaria per le altre attività di trattamento, i dati personali dovrebbero essere pseudonimizzati al fine di ridurre i rischi per i diritti degli interessati.